

REGOLAMENTO (CE) N. 151/96 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1996

concernente talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle
carni suine in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che in seguito al manifestarsi della peste suina classica in alcune regioni di produzione del Belgio sono state adottate, da parte delle autorità belghe, alcune misure sanitarie in applicazione della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e che per questo Stato membro sono state adottate misure eccezionali per il sostegno del mercato delle carni suine con il regolamento (CE) n. 3337/93 della Commissione⁽⁴⁾, abrogato dal regolamento (CE) n. 2303/94⁽⁵⁾;

considerando che le misure eccezionali di sostegno del mercato, in vigore dal 22 novembre 1993 al 27 settembre 1994, prevedevano tra l'altro l'acquisto, da parte delle autorità belghe, di suini vivi provenienti dalla zona di protezione e la relativa trasformazione in prodotti destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana;

considerando che nel dicembre 1993 le autorità veterinarie belghe hanno acquistato suini vivi provenienti dalla zona di protezione situata nella regione di Wingene, che è caratterizzata da un'alta densità di suini; che i suini in questione erano soggetti alle restrizioni in materia di libera circolazione derivanti dall'applicazione delle misure destinate a contenere il propagarsi della peste suina classica e che tale acquisto ha contribuito ad evitare una grave perturbazione del mercato delle carni suine in Belgio; che questi suini sono stati trasformati secondo gli stessi metodi dei suini di cui al regolamento (CE) n. 3337/93;

considerando che il manifestarsi della peste suina classica nelle zone di produzione fiamminghe e la lotta a questa

epizoozia hanno fortemente sollecitato l'amministrazione per un lungo periodo; che non è stato pertanto possibile chiarire rapidamente la natura esatta degli acquisti nella regione di Wingene e stabilire se si trattasse di misure veterinarie o di misure eccezionali di sostegno del mercato; che in seguito a questo ritardo non è stato più possibile includere tali acquisti nelle misure di sostegno introdotte con il regolamento (CE) n. 3337/93, dato che questo regolamento è stato nel frattempo abrogato;

considerando che questi acquisti hanno avuto, sul mercato, lo stesso effetto positivo degli acquisti effettuati in applicazione del regolamento (CE) n. 3337/93; che è pertanto giusto assimilarli alle misure eccezionali di sostegno del mercato adottate con il regolamento (CE) n. 3337/93 applicando inoltre le modalità di finanziamento previste da tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'acquisto di 58 047 suini vivi effettuato nel dicembre 1993 dalle autorità veterinarie belghe nella regione di Wingene è considerato una misura eccezionale di sostegno del mercato.

2. L'acquisto di 40 633 suini vivi è a carico del bilancio della Comunità.

3. L'acquisto di 17 414 suini vivi è a carico del bilancio nazionale.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 282 del 11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 23.⁽⁵⁾ GU n. L 251 del 27. 9. 1994, pag. 5.